


A

La Commissione Provinciale di Pisa ha respinto i ricorsi riuniti, proposti contro tre avvisi di accertamento, notificati, rispettivamente, alla società Alfa e ai soci Tizio e Caio per il periodo d'imposta 2008, di cui uno diretto alla società, per la ripresa di utili extra contabili, e i restanti due accertamenti emessi nei confronti dei soci, presumendo la distribuzione degli utili per ristretta base partecipativa. La rettifica alla società derivava da due p.v.c. a compimento di un'indagine da parte della Guardia di Finanza che imputava alla ricorrente di aver fittiziamente interposto uno schermo societario, tale Beta Srl, per realizzare delle vendite imputabili alla società. In tale modo, le cessioni di autoveicoli in realtà realizzate dalla Alfa Srl, venivano fatturate dalla Beta Srl, che avrebbe omesso poi tutti i relativi versamenti d'imposta. L'amministrazione finanziaria, quindi, riconduceva il fatturato realizzato dalla Beta Srl alla Alfa Srl, ritenendola il vero artefice delle operazioni, individuando maggiori ricavi non contabilizzati e conseguenzialmente maggiori tributi per IRES, IRAP e IVA. Successivamente, l'Ufficio emetteva autonomi avvisi di accertamento rivolti ai soci della Alfa Srl, presumendo una distribuzione degli stessi sul presupposto della ristretta base partecipativa (numero esiguo di soci, due al 50%). Tutti gli avvisi di accertamento, per l'anno 2008, venivano emessi nell'anno 2014, ossia oltre gli ordinari termini di accertamento previsti dall'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973. Nel ricorso proposto alla C.T.P., la società contestava la decadenza dell'azione impositiva, la carenza di motivazione dell'atto e l'infondatezza della pretesa in via di merito. Nei distinti ricorsi, i soci eccepivano anch'essi la decadenza dell'azione, l'illegittimità della presunzione della base ristretta e il difetto di sottoscrizione degli atti ad essi rivolti, firmati da un funzionario dell'Ufficio anziché dal direttore. Resisteva l'Agenzia delle Entrate, affermando innanzitutto di aver proceduto all'emissione degli avvisi fuori dal termine ordinario poiché la società aveva commesso una violazione che comportava obbligo di denuncia penale, precisamente per il reato di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Cosicché l'Ufficio aveva potuto agire ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, secondo cui i termini di accertamento sono raddoppiati in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000. L'estensione riguardava anche i soci poiché si trattava della distribuzione degli utili. Nel resto, l'Ufficio ribadiva la fondatezza della pretesa e documentava il corretto esercizio del potere di firma da parte del funzionario. La C.T.P. riuniva le controversie dei soci e della società, ritenendo che vi fosse connessione oggettiva e consequenzialità tra gli accertamenti alla società e ai soci, e rigettava con unica sentenza i ricorsi riuniti. Il Collegio riteneva tempestiva l'azione dell'Ufficio, in quanto si era in presenza di tutte le condizioni previste dal comma 3 dell'articolo 43, per beneficiare del raddoppio dei termini, posto che la violazione ipotizzata era passibile di denuncia penale. Rigettava pure le restanti eccezioni, rilevando resistenza di una delega di firma in favore del funzionario dell'Ufficio che aveva firmato gli atti. Sulla carenza di motivazione e il merito della pretesa, infine, la commissione riteneva che gli avvisi di accertamento fossero sufficientemente motivati da parte dell'ufficio, che aveva anche autonomamente vagliato le risultanze dei pvc della Guardia di Finanza e con ciò offerto dei validi elementi a sostegno della pretesa. La Alfa Srl e i soci Tizio e Caio, rappresentati e difesi dal Dott. Mario Rossi, propongono appello alla Commissione Tributaria Regionale competente, avverso la sentenza n. 01/01/15 del 27 gennaio 2015, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa sui ricorsi proposti avverso gli avvisi di accertamento: a) n. 123, relativo ad IRES, IVA ed IRAP; b) n. 234 e n. 456 relativi all'IRPEF per l'anno d'imposta 2008 emessi dall'Agenzia delle Entrate di Pisa.



Raffaele